



COMUNE DI ROVIGO

[www.comune.rovigo.it](http://www.comune.rovigo.it)

Servizio Corpo di Polizia Locale  
Settore Sicurezza

ORDINANZA N° 95 /2014

DATA: 25 FEB. 2014

**ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la richiesta del **Sig. ZAGO PAOLO** ed intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione al transito con autocarro targato **BG 369 YF** nella Frazione di Grignano Polesine per il raggiungimento dell'area scoperta privata presso la propria residenza nonché nelle frazioni del territorio comunale (per cantieri edili);

**Visto** il D. L.vo delle norme per la sicurezza della circolazione stradale n. 285 del 30/04/1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione n. 495 del 16/12/1992;

**Visto** il D. L.vo n. 267 del 18/08/2000;

**Ritenuto** che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della presente domanda;

**ORDINA**

**per le motivazioni di premessa, in deroga ai limiti e divieti esistenti, viene autorizzato il transito dell'autocarro targato BG 369 YF in:**

1. Grignano Polesine per il raggiungimento dell'area scoperta privata sita in Via Scolo Valdentro n. 52;
2. Via Vittorio Veneto;
3. Sant'Apollinare – Via della Conciliazione;
4. Borsea – Via Savonarola;
5. Boara Polesine – Via Curtatone;
6. Concadrame;
7. Viale Tre Martiri;
8. Via Concilio Vaticano II;
9. Buso;
10. Sarzano

Sotto l'osservanza, da parte del titolare, delle seguenti prescrizioni: **1.** Dovranno essere rispettate le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno in corso, stabilite dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture; **2.** I mezzi autorizzati non dovranno costituire pericolo od intralcio alla circolazione stradale, ne tanto meno provocare la chiusura, seppure temporanea, delle Vie autorizzate con totale sollievo della Amministrazione Comunale concedente per eventuali danni causati a terzi.

**Il presente provvedimento è valido fino al 31/12/2014**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia. Si avvisa che responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il Vice Comandante della Polizia Locale Comm. Pr. Arnoldo Cipriani.

Dalla Residenza Comunale addì, 25 FEB. 2014

  
**PER IL DIRIGENTE  
IL VICE COMANDANTE  
CIPRIANI ARNOLDO**

- ZAGO COSTRUZIONI
- Comando Polizia Locale

ROVIGO  
SEDE